



## Comune di S A S S A R I

**Determinazione n. 1379 del 12/04/2024**

Dirigente: DOTT.SSA DANIELA ROSA MARCELLINO

Settore: Affari generali e Servizi al cittadino

Oggetto:

**Affidamento di incarico di collaborazione autonoma a dipendente pubblico in quiescenza per attività di formazione, supporto, affiancamento operativo ed assistenza al personale dell'ufficio elettorale**

### RELAZIONE

**Premesso** che, nell'ottica della complessiva riorganizzazione delle attività poste in capo al servizio elettorale, con provvedimento del Direttore generale n.6 del 07.03.2024 è stato disposto il trasferimento ad altro settore del funzionario in precedenza incaricato di responsabilità dell'Ufficio elettorale, mentre con provvedimento datoriale n.7 del 07.03.2024 è stato dato avvio all'implementazione della dotazione organica mediante l'assegnazione di nuove risorse umane allo stesso ufficio elettorale;

**Richiamato** l'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 il quale stabilisce che "le Amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione";

**Visto** il CCNL 16/11/2022 Funzioni Locali, Capo V, rubricato "Formazione del personale" ed in particolare l'Art. 54 "Principi generali e finalità della formazione" e l'Art. 55 "Destinatari e processi della formazione";

**Valutato** che, con riferimento alle imminenti consultazioni elettorali europee ed amministrative previste nel mese di giugno, appare prioritario ed urgente avvalersi di idonea figura professionale al fine di garantire una formazione specialistica in affiancamento a supporto del personale di nuova assegnazione all'ufficio elettorale, con specifico riferimento all'espletamento delle procedure di propria competenza, alla corretta organizzazione dell'ufficio, al funzionamento della commissione elettorale comunale, della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni, alla tenuta e revisione delle liste elettorali, nonché agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia elettorale;

**Ritenuto** di dover ricorrere alla formazione mediante la tecnica dell'affiancamento sul lavoro, trattandosi di una metodologia che si fonda sulla partecipazione attiva degli operatori destinatari della formazione e si caratterizza per il fatto che, anche in ambito pubblico i lavoratori si pongono più facilmente in una condizione di apprendimento attivo quando gli argomenti su cui si sviluppa l'attività formativa li riguardano direttamente, ad esempio in qualità di responsabili dei procedimenti

o responsabili dei servizi;

**Considerato** che la partecipazione dei dipendenti alla formazione specialistica e di affiancamento operativo, trattandosi di una metodologia che si fonda sulla partecipazione attiva degli operatori, appare necessaria affinché il personale dell'ufficio elettorale disponga degli strumenti cognitivi e tecnici per il corretto svolgimento del lavoro;

**Richiamato** l'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 il quale stabilisce che *"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione."*

**Verificato** che, allo stato attuale, tra le risorse umane dipendenti del Comune non risultano figure professionali adeguate allo svolgimento dell'incarico di formazione e supporto operativo sulle materie in argomento;

**Considerato** che, il dott. Michelino Cherchi, dipendente pubblico attualmente in quiescenza, già funzionario in ruolo presso l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Sassari assegnato all'area II Enti locali, anagrafe, elettorale, stato civile, con incarico di vice dirigente dell'ufficio elettorale provinciale, ha manifestato la propria disponibilità a garantire la propria qualificata collaborazione per le predette attività di formazione, supporto, affiancamento operativo ed assistenza al personale dell'ufficio elettorale;

**Visto** che la normativa in vigore, ed in particolare L. 23-12-1994 n. 724 - Art. 25 (Incarichi di consulenza), D.L. 6-7-2012 n. 95 - Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90" e il vigente regolamento di organizzazione prevedono la possibilità di assegnare detti incarichi di collaborazione autonoma anche a dipendente in quiescenza, in base ai seguenti principi:

- *È fatto divieto di attribuire incarichi onerosi di studio, consulenza, ricerca, dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.*
- *Detti incarichi per un periodo limitato ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, possono essere conferiti a titolo gratuito a dipendenti del Comune collocati in quiescenza.*
- *Fatti salvi tutti gli altri principi e disposizioni previsti in generale per tutti gli incarichi di collaborazione autonoma è possibile conferire incarichi di collaborazione autonoma a propri dipendenti cessati dal servizio e in quiescenza, solo se diversi da quelli onerosi di studio, consulenza, ricerca, dirigenziali o direttivi,.*

#### **Richiamate:**

- le circolari della Funzione Pubblica (circolare 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90" integrata dalla circolare 4/2015), le quali hanno sottolineato che *"la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (...). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati"*.

Le circolari hanno, altresì, precisato che, ai fini dell'applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi, invece, considerare l'oggetto

dell'incarico.

- le numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti intervenute che hanno escluso che l'attività di “*supporto, affiancamento e assistenza*” rientri nell'ambito di applicazione del citato divieto normativo, tra le quali: Deliberazione n. 66 /2023/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Liguria e Deliberazione n. 88 / 2023/PAR Sezione Regionale di Controllo per il Lazio le quali hanno ribadito che il divieto di incarichi a personale in quiescenza riguarda l'attività di “*studio e quella di consulenza*”, potendosi ritenersi consentita quella di “assistenza” nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile

**Valutata** pertanto la legittimità ed opportunità in ordine al conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale di formazione specialistica a titolo oneroso al dott. Michelino Cherchi, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'art. 7 co 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e art. 2222 del codice civile, in quanto ricorrono i seguenti requisiti:

- attività oggetto dell'incarico: formazione specialistica operativa ed affiancamento al personale neo assegnato all'ufficio elettorale da intendersi come condivisione, con il personale assegnato all'ufficio, dell'esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell'esercizio delle mansioni in precedenza affidategli.
- prestazione autonoma in relazione ai tempi di realizzazione;
- occasionalità dell'attività svolta;
- mancato inserimento nell'organizzazione per la quale si svolge la prestazione;
- assenza di vincolo di subordinazione con l'Amministrazione;
- corresponsione di un corrispettivo;

**Vista** la Circolare n. 2/2008 del 11/03/2008, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio personale pubbliche amministrazioni, recante (*Disposizioni in tema di collaborazioni esterne*) e in particolare il paragrafo 7 (*Esclusioni*) nella quale si chiarisce che “le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “*intuitu personae*” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità sul presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici”;

**Valutato** il curriculum professionale del dott. Michelino Cherchi, dipendente pubblico attualmente in quiescenza, già funzionario in ruolo presso l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Sassari, assegnato all'area II Enti locali, anagrafe, elettorale, stato civile, con incarico di vice dirigente dell'ufficio elettorale provinciale, il quale presenta le competenze necessarie per svolgere l'incarico presso questo Ente;

**Accertato** che trattasi di un professionista che per competenza ed esperienza documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione dell'incarico richiesto, alle condizioni ritenute congrue dal responsabile del procedimento;

**Verificata**, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001, l'insussistenza di

situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

**Richiamati** l'articolo 54 bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 50/2017 e la circolare n.6 del 19.01.2023 INPS Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione recante l'indicazione dei limiti di compenso pari 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore;

**Concordato** con il formatore all'uopo interpellato, il programma della collaborazione ed il compenso comprensivo di ritenuta d'acconto ed oltre oneri di legge a carico del committente con le seguenti modalità:

- decorrenza dell'incarico dal 15.04.2024 al 15.06.2024
- n.35 ore minime complessive di attività da espletare presso l'ufficio elettorale
- assenza di vincolo di subordinazione con l'Amministrazione;
- prestazione autonoma in relazione ai tempi di realizzazione;
- obbligo dell'assoluta riservatezza circa le notizie delle quali verrà a conoscenza nel corso della collaborazione con gli organi dell'Amministrazione;
- il rapporto di collaborazione potrà cessare anticipatamente, in qualsiasi momento, per recesso unilaterale di una delle parti, da comunicare per iscritto con un preavviso di almeno 7 giorni
- corrispettivo lordo onnicomprensivo: € 2.500,00

**Ritenuto** il corrispettivo per la prestazione occasionale congruo e rispondente alle esigenze dell'Ente;

**Precisato** che il formatore destinatario dell'incarico sarà incaricato come lavoratore autonomo "occasionale", la cui prestazione è qualificata nell'ambito dei "*redditi diversi*", dall'articolo 67, comma 1, lettera l) del DPR 22/12/1986, n. 917, "*derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere*" e pertanto non soggetta ad IVA per carenza del presupposto oggettivo dell'abitudine dell'attività esercitata;

**Dato atto** pertanto che non rientrando nell'ambito della disciplina del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (*Codice dei contratti pubblici*) il compenso sarà liquidato previa presentazione di una quietanza o nota di addebito/pagamento; sui compensi all'atto del pagamento, con applicazione della ritenuta d'acconto ed effettuato il versamento alla Gestione separata Inps, qualora gli importi percepiti dall'esercente non abituale di lavoro autonomo superino la somma di € 5.000,00 nel corso dell'anno solare;

**Ritenuto** di dover provvedere al conferimento dell'incarico e all'adozione del relativo impegno di spesa a favore del formatore destinatario dell'incarico;

**Dato Atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

**Attestata** la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;

**Dato Atto** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 14 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 e i suoi allegati;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024 con la quale è stato approvato il PEG finanziario 2024/2026;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano, rispettivamente, le competenze affidate ai dirigenti degli enti locali e l'assunzione degli impegni di spesa;

## Determina

1. Di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui integralmente trasposte;
2. Di dare atto che, con riferimento alle imminenti consultazioni elettorali europee ed amministrative previste nel mese di giugno, è prioritario ed urgente avvalersi di idonea figura professionale al fine di garantire le necessarie attività di formazione, supporto, affiancamento operativo ed assistenza al personale dell'ufficio elettorale, recentemente interessato da un intervento di riorganizzazione complessiva;
3. Di conferire, per l'effetto, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'art. 7 co 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e art. 2222 del codice civile, al Dott. Michelino Cherchi, professionista di riconosciuta e comprovata esperienza in materiale elettorale, già funzionario in ruolo presso l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Sassari, assegnato all'area II Enti locali, anagrafe, elettorale, stato civile, con incarico di vice dirigente dell'ufficio elettorale provinciale, oggi in quiescenza, l'incarico di collaborazione autonoma occasionale per attività di formazione specialistica in affiancamento a supporto del personale di nuova assegnazione all'ufficio elettorale, con specifico riferimento all'espletamento delle procedure di propria competenza, alla corretta organizzazione dell'ufficio, al funzionamento della commissione elettorale comunale, della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni, alla tenuta e revisione delle liste elettorali, nonché agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia elettorale,
4. Di stabilire il seguente programma della collaborazione ed il compenso comprensivo di ritenuta d'acconto ed oneri di legge a carico del committente:
  - decorrenza dell'incarico dal 15.04.2024 al 15.06.2024
  - n.35 ore minime complessive di attività da espletare presso l'ufficio elettorale
  - assenza di vincolo di subordinazione con l'Amministrazione;
  - prestazione autonoma in relazione ai tempi di realizzazione;
  - obbligo dell'assoluta riservatezza circa le notizie delle quali verrà a conoscenza nel corso della collaborazione con gli organi dell'Amministrazione;
  - il rapporto di collaborazione potrà cessare anticipatamente, in qualsiasi momento, per recesso unilaterale di una delle parti, da comunicare per iscritto con un preavviso di almeno 7 giorni
  - corrispettivo lordo onnicomprensivo: € 2.500,00 (compresa ritenuta d'acconto del 20%), oltre IRAP in misura del 8,5% ed ogni altro onere eventualmente a carico dell'Ente
5. di attribuire al presente atto valore e contenuto sinallagmatico, mediante sottoscrizione per accettazione ad opera dell'incaricato, sicchè il presente incarico si intende per scrittura privata ex art. 17 R.D. 17.11.1923 n. 2440, nel rispetto del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii ( vedi Avcp n. 1/2013, e quinta sez. del Consiglio di Stato, sentenza n. 5138 del 3 settembre 2018, che interviene per confermare un orientamento consolidato verso la forma scritta ad substantiam, quale adempimento necessario per far sorgere il vincolo negoziale tra il soggetto pubblico e il privato professionista);
6. Di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 la spesa necessaria per all'affidamento dell'incarico di cui al presente atto, stabilita in di € 2.500,00 per compenso comprensivo di ritenuta d'acconto, mediante imputazione al cap. 23053 denominato "Prestazioni professionali e specialistiche – ufficio elettorale" del bilancio di previsione esercizio 2024;

7. Di demandare al Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane la cura degli ulteriori adempimenti fiscali e gestionali conseguenti al presente provvedimento ivi compreso il versamento dell'IRAP in misura del 8,5% del compenso pattuito ed ogni altro onere eventualmente a carico dell'Ente;
8. Di precisare che il formatore sarà incaricato come lavoratore autonomo "occasionale", la cui prestazione è qualificata nell'ambito dei "redditi diversi", dall'articolo 67, comma 1, lettera l) del DPR 22/12/1986, n. 917, "derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere" e pertanto non soggetta ad IVA per carenza del presupposto oggettivo dell'abitudine dell'attività esercitata;
9. Di disporre la liquidazione del compenso successivamente all'adempimento della prestazione occasionale, previa presentazione di una quietanza o nota di addebito/pagamento sui compensi all'atto del pagamento, con applicazione della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta ed effettuato il versamento alla Gestione separata Inps, qualora gli importi percepiti e dichiarati dall'esercente non abituale di lavoro autonomo superino la somma di € 5.000,00 nel corso dell'anno solare;
10. Di rendere noto che il Responsabile del procedimento è la dirigente del Settore Affari generali e servizi al cittadino, dott.ssa Daniela Rosa Marcellino, ai sensi nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
11. Di disporre, quale requisito di efficacia, e ai fini della trasparenza, la pubblicazione ai sensi dell'art. 15, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

*Il presente atto, redatto dal Responsabile del Servizio Dott Paolo Cannillo, è stato sottoscritto con firma digitale dalla Dirigente del Settore Dott.ssa Daniela Marcellino, ed è conservato presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D., D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii..*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il formato cartaceo e la firma autografa.*

---

Publicata a mezzo elenco affisso all'albo del Comune

Dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Firma dell'estensore**

**Firma del Dirigente**

**Riferimenti Contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2024	23053		2.500,00

---